

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 marzo 2025, n. 114
METROPOLIS COOPERATIVA SOCIALE_PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Ruvo di Puglia per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 per n.20 posti, da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia alla via Bartolo di Terlizzi n. 17- ASL BA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e i Centri diurni disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2154/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

In riferimento all'art 7.1 del RR 5 del 2019 *"REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI"* si rileva quanto segue:

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 *"Requisiti minimi strutturali"* sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmissa il 28/07/2022, acquisita al ns prot. n. AOO183/10628 del 1/09/2022 e prot. n. AOO183/10640 del 1/09/2022 di questo Ente, il Suap del Comune di Ruvo di Puglia, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della Società Metropolis Cooperativa Sociale- P.IVA 05457290723 - con sede in Molfetta (Ba) alla via Alba 2/8, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia alla Via Bartolo di Terlizzi n. 17 per n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel XV bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
- Pratica n.05457290723-28072022-1735 – Suap di Ruvo di Puglia in delega alla CCIAA di Bari;
- Nota Prot. 2712.2022 del 06/06/2022 della società Metropolis Cooperativa Sociale ad oggetto *"Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un "Centro diurno Socio-Educativo per disabili" ai sensi dell'art.3*

Regolamento Regione Puglia n. 05 del 25.01.2019, sita in Ruvo di Puglia (Ba) alla via Bartolo di Terlizzi, 17”;

- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui al DGR n°2037 del 07.11.2013;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante della società dichiarava *“con riferimento alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una struttura art. 3 R.R.n. 5/2019 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili), che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi della DGR n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla predetta istanza”;*
- Elaborato planimetrico del piano Terra Tav. 1;
- Contratto preliminare di locazione commerciale sottoscritto tra la Sig.ra Caterina Scardigno in qualità di “promittente locatore” e Metropolis Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante, Sig. Luigi Paparella, in qualità di “promittente conduttore”;
- Documento di identità della Sig.ra Caterina Scardigno, in qualità di proprietaria dell’immobile locato sito in Ruvo di Puglia alla via B.di Terlizzi 17;
- Trasmissione pratica n. 05457290723-28072022-735-Suap 9345 -05457290723 Metropolis Cooperativa Sociale;
- Suap ricevuta.

Con DD n. 454 del 22/12/2022 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n.20 posti con arrotondamento del nucleo per il Centro Diurno Disabili da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia alla Via Bartolo di Terlizzi n. 17, previa acquisizione d’integrazione documentale in merito al titolo di proprietà dell’immobile e alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con nota prot. AOO183_3921 del 24.02.2023 è stata notificata la DD 454/2022 con i relativi allegati al Comune di Ruvo di Puglia e alla Società Metropolis Cooperativa Sociale, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali relativa al Centro diurno disabili. Al contempo, è stato chiesto :

*“1) Al **legale rappresentante** di trasmettere idoneo titolo di proprietà dell’immobile presso la sede della struttura indicata nell’istanza.*

Si chiarisce, sin da subito, come precisato al punto 5 della DD 355/2021 che “Non sarà ammessa integrazione documentale del titolo per un immobile differente rispetto a quello indicato nell’istanza. In tal caso l’istruttoria si concluderà con il rigetto dell’istanza.”;

*2) Al **Suap del Comune di Ruvo di Puglia**, di trasmettere, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017, attestazione sulla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, alla data di presentazione dell’istanza alla Regione, ovvero nella fattispecie concreta in esame alla data del 28/07/2022.(...)*

A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite, la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l’istanza.”

In riscontro alla predetta nota prot n. AOO183/0003921 del 24/02/2023, la società Metropolis Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante, trasmetteva con nota pec del 06/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004285 del 07/03/2023, la copia del versamento per prorogare il contratto preliminare di locazione per ulteriori 90 giorni dalla data odierna (02/02/2023), quindi sino al 3 maggio 2023. Con nota prot. n. AOO183/0016570 del 20/10/2023, lo scrivente Servizio rappresentava quanto di seguito riportato *“Considerato che*

- *a seguito di richiesta di integrazione documentale con nota prot. n. AOO183_3921 del 24.02.2023, il Comune di Ruvo di Puglia non ha provveduto a trasmettere, entro il termine di 10 giorni della notifica*

della predetta comunicazione, l'attestazione sulla conformità urbanistica ed edilizia in merito al progetto in oggetto, come prevede l'art. 7 della L.R. n.9/2017;

- la richiesta di integrazione documentale prevedeva un arco temporale ben definito entro il quale la documentazione relativa all'attestazione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia doveva pervenire alla Regione, non potendo far ricadere sul privato l'inerzia dell'amministrazione comunale nella trasmissione della documentazione. Inoltre, l'imposizione di un termine per l'adempimento è necessaria a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti che partecipano e della celere conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio da un lato e delle procedure di assegnazione dei posti disponibili dall'altro, stante il numero limitato e predefinito dei posti complessivamente assegnabili nel distretto in esubero nella provincia;
- è decorso, ampiamente, il termine perentorio assegnato di 10 giorni dalla notifica della predetta comunicazione (prot. AOO183_3921 del 24.02.2023) e allo spirare di tale termine, l'amministrazione è tenuta a procedere e a concludere il procedimento, non essendo consentita la dilazione oltre i termini perentori previsti, per cui considerato:

1) che la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia doveva essere rilasciata dal Comune di Ruvo di Puglia all'atto della trasmissione dell'istanza di parte alla Regione, ovvero nella fattispecie concreta in esame alla data del 28/07/2022, poiché costituisce indefettibile presupposto per il rilascio del parere di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.;

2) l'esigenza di celerità dell'azione amministrativa e di tutela della par condicio tra i concorrenti, poiché il protrarsi delle procedure lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo, stante l'istruttoria in corso dei bimestri successivi di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013;

3) già con nota prot. n. AOO183_3921 del 24.02.2023, lo scrivente Servizio aveva rappresentato che "il differimento dell'acquisizione della conformità urbanistica ed edilizia si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale in bimestre successivo (...); va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità urbanistica ed edilizia da parte del Suap del Comune di Ruvo di Puglia, saranno causa di rigetto dell'istanza con conseguente revoca dell'assegnazione provvisoria dei posti di cui alla DD 454 del 22.12.2022. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite, la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza";

- la società Metropolis con nota pec del 06/03/2023 ha sollecitato il Comune di Ruvo di Puglia a trasmettere la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- a tutt'oggi non è ancora pervenuta allo scrivente Servizio documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 9 del 2017, da parte del Suap del Comune di Baria per il progetto in oggetto.

Per tutto quanto sopra rappresentato, in ragione delle suesposte motivazioni, con la presente si avvia il procedimento di revoca di n. 20 posti assegnati in via provvisoria con la DD n. 454 del 22.12.2022 alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus, in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia alla via Bartolo di Terlizzi n. 17.

Con riferimento al procedimento in oggetto, potranno essere presentate motivazioni e controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione. (...)"

In riscontro alla predetta nota di avvio del procedimento di revoca, con pec del 24/10/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/16778 del 25/10/2023, il Suap del Comune di Ruvo di Puglia trasmetteva nota prot. n. 0021340 del 24/10/2023 con cui il Comune di Ruvo di Puglia chiedeva alla scrivente Sezione "di non dare seguito all'avvio del procedimento di revoca di n. 20 posti assegnati in via provvisoria con la DD n. 454 del 22/12/2022 alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus, in merito all'istanza

di autorizzazione alla realizzazione di Centro diurno per disabili ai sensi del R.R. n.52019, da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia alla via Bartolo di Terlizzi n. 17” per le motivazioni di seguito riportate **“EVIDENZIATO che: - al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio AA.PP. e Suap del Comune di Ruvo di Puglia a decorrere dal 1 marzo 2023, giusta Decreto Sindacale n. 2/2023 del 01/03/2023, prot. n. 4458, entrando in servizio presso detto E.L. a partire da tale data ; - per il periodo compreso tra maggio e settembre del c.a., l’Ufficio è risultato particolarmente sguarnito dell’organico in carico al SUAP a cause di assenza varie del personale, trovandosi – nell’intero periodo intercorso – con un’unica unità lavorativa in servizio, oltre al sottoscritto, a dover assumere l’enorme carico di pratiche da evadere (...) DATO ATTO che risultano agli atti telematici dello scrivente SUAP: (...) - Attestazione di Compatibilità Urbanistica per l’attività proposta (...).** Alla predetta nota allegava il **“Certificato di compatibilità urbanistica”** con cui il Dirigente dell’Area 5 Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia attestava **“che l’intervento edilizio in progetto è compatibile urbanisticamente con la zona omogenea B3”** ed il contratto preliminare di locazione commerciale.

Con nota prot. n. AOO813/446110 del 16/09/2024 ad oggetto **“METROPOLIS CONSORZIO DI COOP. SOC. A.R.L. ONLUS - Riscontro alla nota prot. n. 0021340 del 24/10/2023 del Responsabile Servizio AA.PP e SUAP del Comune di Ruvo di Puglia in merito al progetto di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 in Ruvo di Puglia alla via Bartolo di Terlizzi n. 17”** la scrivente Sezione chiedeva **“al Comune di Ruvo di Puglia, nella persona del Responsabile del Servizio AA.PP e SUAP del Comune di Ruvo di Puglia, entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della presente:**

- 1) di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la compatibilità dell’intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia in merito al progetto in oggetto;**
- 2) ed eventualmente di integrare la precedente nota prot. n. 0021340 del 24/10/2023 trasmessa in data 24/10/2023 allo scrivente Servizio e di attestare, ai sensi dell’art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia in Bartolomeo di Terlizzi n. 17 per un Centro diurno disabili di n. 20 posti è conforme alla normativa URBANISTICO –EDILIZIA alla data di presentazione dell’istanza (28/07/2022).**

Si ribadisce quanto già comunicato con nota prot. n. AOO183/0016570 del 20/10/2023 **“(…) la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico – edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l’istanza del privato fondata su un parere urbanistico edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l’iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati “esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce” (art 17 comma 1 LR 9 del 2017); Proprio in ragione della predetta definitività la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2).**

Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/condizione.(…) Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità edilizia da parte del Suap del Comune di Ruvo di Puglia, saranno causa di rigetto dell’istanza con conseguente revoca dell’assegnazione provvisoria dei posti di cui alla DD 454 del 22.12.2022. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite, la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l’istanza.”

Con pec del 17/09/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0449088/2024 del 17/09/2024, il Suap del Comune di Ruvo di Puglia trasmetteva nota ad oggetto **“METROPOLIS CONSORZIO DI COOP. SOC. A.R.L. ONLUS - Riscontro Vs nota protocollo N. 0446110/2024 del 16.09.2024”** con cui il Direttore dell’Area 5 Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia attestava **“che l’intervento in progetto è compatibile, oltre che per il profilo urbanistico, anche per il profilo EDILIZIO con la zona omogenea B3 del PRG vigente.”**

Rilevato che dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 454/2022, si evince che la struttura possiede i

requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 20 posti di Centro diurno per soggetti disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, atteso che dal 23/12/2024 la ragione sociale della società *“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus”* è cambiata in *“Metropolis Cooperativa Sociale”*.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ruvo di Puglia in relazione all'istanza presentata dalla Società Metropolis Cooperativa Sociale (P.I.05457290723) con sede in Molfetta (Ba) in Via Alba 2/8, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia alla Via Bartolo di Terlizzi n.17, con dotazione di n. 20 posti;**

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Metropolis Cooperativa Sociale, **entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – trasmetta al Comune di Ruvo di Puglia ed alla scrivente Sezione il contratto di locazione definitivo dell'immobile situato nel Comune di Ruvo di Puglia alla Via Bartolo di Terlizzi n.17 con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;** con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società Metropolis Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 28/07/2022 acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/10628 del 1/09/2022 e al prot. n. AOO183/10640 del 1/09/2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Ruvo di Puglia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Metropolis Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza

del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ruvo di Puglia in relazione all'istanza presentata dalla Società Metropolis Cooperativa Sociale (P.I.05457290723) con sede in Molfetta (Ba) in Via Alba 2/8, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia alla Via Bartolo di Terlizzi n.17, con dotazione di n. 20 posti;**

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Metropolis Cooperativa Sociale, **entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – trasmetta al Comune di Ruvo di Puglia e alla scrivente Sezione il contratto di locazione definitivo dell'immobile situato nel Comune di Ruvo di Puglia alla Via Bartolo di Terlizzi n.17 con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;** con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società Metropolis Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 28/07/2022 acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/10628 del 1/09/2022 e al prot. n. AOO183/10640 del 1/09/2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Ruvo di Puglia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Metropolis Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà

ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Ruvo di Puglia (**comuneruvodipuglia@postecert.it**);
 - al Suap del Comune di Ruvo di Puglia (**suap.ba@certpec.camcom.it**);
 - alla società Metropolis Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante (**metropolis.consorzio@pec.it**);

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro